



PROVINCIA di PISTOIA

AREA PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI

Provveditorato, Economato, Partecipate

P.zza S. Leone, 1 – Pistoia - P.I. 00236340477 - Tel. (0573) 374308 - 3741 - Fax (0573) 374290

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

DEGLI AUTOMEZZI PROVINCIALI

durata 24 mesi dalla data di stipula

(opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi art. 120 co. 10 D.Lgs. 36/2023)

LOTTO 1

AUTOVETTURE

Pistoia,

**Il Rup
(Dott. ssa Isabella Radicchi)**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 4 - DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
ART. 5 – DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO	7
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI	8
ART. 7 - NORME TECNICHE DI SICUREZZA	8
ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	8
ART. 9 - POLIZZE ASSICURATIVE	9
ART. 10 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	10
ART. 11 – GARANZIE	11
ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - DISCIPLINA DELLE PENALI	12
ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 14 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI	15
ART. 15 – SUBAPPALTO	15
ART. 16 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	15
ART. 17 - EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 18 – RISERVATEZZA	16
ART. 19 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE	17
ART. 20- NORME DI RINVIO	17

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di manutenzione e riparazione degli **automezzi** di proprietà dell'Amministrazione provinciale, di cui all'**Allegato A)** del presente Capitolato, nonché la fornitura di lubrificanti, filtri, pezzi e materiali di ricambio.

I servizi di cui al presente appalto non vengono affidati in via esclusiva. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di affidare anche ad altri appaltatori servizi analoghi o identici in circostanze particolari qualora lo ritenga opportuno.

In caso di razionalizzazioni o ampliamento del numero dei mezzi del parco auto la ditta aggiudicataria non potrà presentare obiezioni per eventuali riduzioni o incrementi a qualsiasi titolo intervenute, anche in relazione a quanto previsto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi deve intendersi comprensivo dei seguenti interventi:

- interventi sull'apparato meccanico, motoristico, elettrico e elettronico, di preparazione dei veicoli per la revisione periodica e gestione delle relative procedure, nonché di ogni altra operazione necessaria per consentire la messa in sicurezza e la conformità dei veicoli alle norme sulla circolazione stradale;
- soccorso stradale agli automezzi in "panne", a mezzo carro attrezzi gratuito dovunque essi siano rimasti fermi o incidentati nell'ambito del territorio provinciale, da assicurarsi nell'arco delle 24 ore successive alla chiamata;
- fornitura di liquidi, filtri e lubrificanti;
- fornitura di pezzi e materiali di ricambio che dovranno essere "originali" e "nuovi", intendendosi per "originali" quelli provenienti dalle Case produttrici e per "nuovi" quelli mai precedentemente montati su veicoli;

Viene consentito alla ditta aggiudicataria, previo accordo con il Referente per l'Amministrazione provinciale, di utilizzare pezzi di ricambio equivalenti in sostituzione di quelli originali, allorquando gli stessi non siano disponibili presso le Case costruttrici, purché abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione;

- interventi di carrozzeria in generale (riparazione, raddrizzatura, verniciatura, ecc.), sostituzioni parziali o totali di parti danneggiate;
- interventi di riparazione e sostituzione pneumatici;
- equilibratura e convergenza se necessaria;
- fornitura e montaggio di pneumatici che dovranno essere "originali" e "nuovi", intendendosi per "originali" quelli provenienti dalle Case produttrici e per "nuovi" quelli mai precedentemente montati su veicoli.

Sono esclusi dal presente appalto eventuali interventi, da eseguirsi nel periodo di garanzia degli automezzi nuovi, per tagliandi o per eventuali guasti, in quanto gli stessi, per il periodo di validità della garanzia, saranno eseguiti presso le officine delle ditte costruttrici o dalle stesse autorizzate.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- L'appaltatore dovrà garantire tutte le lavorazioni richieste sulle autovetture e dovrà disporre di un punto assistenza (sede operativa) per l'esecuzione del servizio ad una distanza non superiore a 10 (dieci) km dalla sede del Palazzo provinciale ubicata in P.zza S. Leone, 1, qualora in tale limite territoriale non avesse la sede operativa principale della propria attività. Pertanto eventuali offerenti che non siano dotati di tale sede assumono l'impegno ad istituire una in caso di aggiudicazione e entro 20 giorni dall'aggiudicazione stessa e prima della stipulazione del contratto. Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte del personale dell'amministrazione. Laddove si verificasse che tale sede operativa non è stata istituita nei tempi e nei modi prescritti l'Amministrazione committente non potrà procedere alla sottoscrizione del contratto, revocherà l'aggiudicazione ed incamererà la cauzione provvisoria.

Laddove si verificasse nel corso di esecuzione del contratto il trasferimento della sede operativa oltre la distanza prescritta oppure la perdita, presso la stessa sede operativa, delle caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l'amministrazione committente procederà unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto ed all'incameramento integrale della cauzione definitiva.

- Gli interventi devono essere eseguiti in tempi rapidi, tenuto conto del tempario di intervento della Casa costruttrice dell'automezzo, e comunque, salvo cause di forza maggiore, entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla data del buono d'ordine; per lavori di particolare complessità, i tempi di riconsegna del veicolo saranno concordati di volta in volta con l'Amministrazione;
- Al fine di assicurare il contenimento e il controllo della spesa pubblica, nonché il regolare svolgimento delle procedure amministrativo-contabili, la ditta aggiudicataria prima di procedere a qualsiasi intervento dovrà inviare all'ufficio competente per l'Amministrazione, a mezzo fax o anche mediante posta elettronica, ai recapiti che verranno successivamente comunicati, il preventivo di spesa gratuito (senza alcun impegno per l'Amministrazione) contenente le seguenti informazioni:
 - per le **lavorazioni motoristiche, meccaniche e di carrozzeria** la specifica di tutti gli interventi da effettuare, i materiali ed i pezzi di ricambio necessari per la riparazione, i tempi di lavoro, come da tempario delle Case madri, il costo orario della manodopera che deve essere distinto dalle altre voci di costo, con l'indicazione dei relativi importi e dello sconto applicato, nonché l'importo totale sia comprensivo che al netto dell'IVA.
Qualora eventuali interventi di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria, non siano contemplati nei tempari delle Case costruttrici, o siano particolarmente complessi, dovranno essere preventivamente comunicati e poi concordati con l'Amministrazione, per quanto riguarda la quantificazione delle ore necessarie per l'intervento;
 - per le **riparazioni e sostituzioni pneumatici** la specifica di tutti gli interventi da effettuare, il numero e la marca dei pneumatici da riparare/sostituire, con l'indicazione dei relativi importi e dello sconto applicato, nonché l'importo totale sia comprensivo che al netto dell'IVA.

Il preventivo di spesa dovrà indicare la sigla alfanumerica della targa, la marca ed il modello del veicolo, il chilometraggio dello stesso al momento della consegna in officina, nonché la data presunta in cui è possibile effettuare il suo ritiro:

- per dare attuazione ai lavori, il preventivo di spesa dovrà essere autorizzato mediante emissione di apposito buono d'ordine che sarà trasmesso a mezzo mail all'ufficio competente per l'Amministrazione; sarà cura della ditta riportare il numero di tale buono sulla relativa fattura;
- in caso di interventi urgenti, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente per l'Amministrazione potrà avvenire anche telefonicamente e sarà regolarizzata successivamente con emissione di apposito buono d'ordine;
- eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo e già autorizzati, che dovessero avvenire in fase di lavorazione, per quanto riguarda sia la quantificazione delle ore che dei materiali e/o dei ricambi necessari per l'intervento, devono essere immediatamente comunicati e successivamente autorizzati dal Responsabile all'ufficio competente per l'Amministrazione con buono d'ordine sostitutivo del precedente;

Gli interventi non confermati mediante emissione del relativo buono d'ordine non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.

Al momento della riconsegna del mezzo, il soggetto che ha richiesto l'intervento e che effettua il ritiro, a conferma dell'accertata regolare esecuzione del lavoro, dovrà apporre la sua firma leggibile e per esteso sul preventivo di spesa o su scheda tecnica relativa all'intervento predisposta dal manutentore.

L'appaltatore adempirà agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato con mezzi e personale propri e, di norma, presso la propria sede, fatto salvo quanto dichiarato in sede di offerta relativamente all'eventuale utilizzo di subappalto.

ART. 4 - DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi provinciali ha durata di **24 mesi** con decorrenza dalla data di stipula, che in ogni caso dovrà aver luogo entro il termine massimo del 31/07/2024, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, alle condizioni di mercato ove risultino più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva altresì di attivare l'eventuale proroga tecnica per ulteriori 180 giorni per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo dei pagamenti è a misura in base alle prestazioni ed ai servizi ordinati ed effettivamente eseguiti.

L'importo annuo stimato per il lotto è fino alla concorrenza di € 19.000,00 IVA esclusa. Pertanto l'importo stimato del contratto in relazione al periodo contrattuale riferito alla durata di 24 mesi è fino alla concorrenza di € 38.000,00 oltre Iva, (di cui € 22.800,00 oltre IVA per costi della manodopera), al quale si aggiungono ulteriori € 38.000,00 oltre IVA (di cui € 22.800,00

oltre IVA per costi della manodopera) per l'opzione della proroga contrattuale di ulteriori 24 mesi ed € 9.500,00 oltre Iva (di cui € 5.700,00 oltre IVA per costi della manodopera) per l'eventuale proroga tecnica, per un totale di importo stimato del Lotto, comprese le proroghe, di € 85.500,00 oltre Iva (di cui € 51.300,00 oltre IVA per costi della manodopera) .

Come sopra precisato l'importo contrattuale è stimato, sulla base dei costi storici, e fino alla concorrenza; pertanto l'appaltatore nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale che in nessun modo costituisce un minimo garantito.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023 l'importo stimato dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo nella misura presunta del 60% (€ 51.300,00 oltre IVA) del valore dell'appalto tenendo conto del costo del lavoro previsto dalle tabelle retributive area lavoro CCNL attualmente in vigore, Area Meccanica artigiano settore della metalmeccanica e della installazione di impianti per le imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli.

I prezzi contrattuali saranno quelli offerti in sede di gara, derivanti dall'applicazione del ribasso sui prezzi base.

Si precisa che il prezzo per la fornitura di pneumatici deve essere comprensivo di montaggio, equilibratura e convergenza se necessaria.

I prezzi offerti devono comprendere le attività di smaltimento delle varie componenti dei veicoli (parti meccaniche, liquidi, parti elettriche, batterie) oggetto di riparazione/sostituzione. Tali attività di smaltimento devono essere eseguite con spese a carico dell'appaltatore e nel rispetto della normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti.

Le parti rimosse e sostituite dovranno essere esibite al personale provinciale che ritira il veicolo prima del loro smaltimento.

Il corrispettivo corrisposto dall'Ente è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

Gli sconti percentuali applicati saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto. Essi sono comprensivi di ogni onere, con esclusione della sola aliquota IVA.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. recante "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" e al fine dei relativi adempimenti si precisa che per il presente appalto non sussistono circostanze in cui si verificano contatti interferenziali rischiosi fra il personale dell'Amministrazione committente e quello dell'aggiudicataria o con altri soggetti presenti presso i luoghi di lavoro interessati dal servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza per rischi interferenziali risultano nulli.

Al fine di fornire alle Ditte concorrenti informazioni utili a formulare l'offerta, in merito al numero, la marca, il modello e l'anno di immatricolazione dei veicoli, si allega elenco relativo al Lotto 1.

Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare il predetto elenco apportando variazioni, integrazioni o riduzioni dei veicoli fermo restando l'importo contrattuale e l'offerta sui prezzi unitari presentata in sede di gara.

ART. 5 – DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria si impegna a:

- garantire automaticamente al momento della riconsegna degli autoveicoli una garanzia di 12 (mesi) mesi sui lavori eseguiti di manodopera relativi alle riparazioni effettuate, mentre sui pezzi di ricambio sostituiti, dovranno essere assicurate le condizioni di garanzia della Casa madre; la garanzia dei pezzi di ricambio sostituiti dovrà essere indicata in modo chiaro in fattura; riguardo agli pneumatici, sui materiali e pneumatici sostituiti, dovranno essere assicurate le condizioni di garanzia della Casa madre; la garanzia dei pneumatici sostituiti dovrà essere indicata in modo chiaro in fattura;
- provvedere a proprie spese e cura entro e non oltre le 24 ore dalla segnalazione da parte all'ufficio competente per l'Amministrazione agli interventi necessari, qualora dopo la manutenzione e/o riparazione del veicolo si dovessero riscontrare delle anomalie non accertate al momento della riconsegna, o l'automezzo continuasse a presentare gli stessi problemi manifestati prima dell'intervento eseguito dalla Ditta;
- inviare, con riferimento alla revisione periodica, all'inizio di ogni mese, al soggetto referente del Servizio Economato, l'elenco dei veicoli che devono essere revisionati entro il mese corrente;
- rimuovere con carro attrezzi i mezzi bloccati in strada e non marcianti nelle 24 ore successive alla chiamata; qualora il mezzo bloccato rechi disagi alla circolazione, la ditta aggiudicataria dovrà procedere alla sua rimozione entro il limite di tempo strettamente necessario per raggiungere l'automezzo in qualunque luogo esso si trovi del territorio provinciale. Al fine di consentire il soccorso stradale, la Ditta è tenuta a comunicare un recapito telefonico di reperibilità. Le spese inerenti il trasferimento dei veicoli dal luogo di ritiro alla sede della Ditta sono poste a carico della Ditta medesima;
- effettuare, su richiesta, il lavaggio (interno o esterno o entrambi) e occasionalmente la sanificazione dei mezzi di proprietà della Provincia (principalmente autovetture ma anche piccoli autocarri).
- fornire a sua cura e spese i tariffari ed i prezzi ufficiali ed i prezzi ufficiali degli pneumatici delle Case costruttrici, sulle quali viene applicato lo sconto offerto in sede di gara, che l'Amministrazione provvederà a richiedere in relazione ad un campione delle riparazioni;
- applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i materiali e pezzi di ricambio e pneumatici per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara; in tal caso, qualora la Stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con i listini ufficiali, siano superiori alla media, applicherà le penali di cui all'art. 11, del presente Capitolato;

- effettuare le prestazioni come da tempario della casa costruttrice dell'automezzo; per interventi di particolare complessità, così come nel caso in cui il tempo dell'intervento non sia desumibile da tempari ufficiali, le ore occorrenti saranno concordate tra le parti; in questo caso, qualora la Stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che il tempo impiegato per gli interventi non è giustificabile, applicherà le penali di cui all'art. 12, del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il nome di un proprio referente tecnico che risulterà l'unico interlocutore del RUP o suo delegato per quanto concerne la corretta esecuzione del servizio oggetto di appalto. Il referente della Ditta aggiudicataria dovrà essere sempre reperibile da parte del RUP o suo delegato, al fine di poter garantire un costante e corretto svolgimento del servizio, delle attività istituzionali, alcune delle quali destinate a garantire la pubblica incolumità e la pubblica sicurezza.

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Il prezzo, al netto dell'IVA, si intende invariabile in modo assoluto in relazione a qualsiasi sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'offerta. L'IVA fa carico all'Amministrazione come per legge.

ART. 7 - NORME TECNICHE DI SICUREZZA

La ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

Tutti i materiali e gli attrezzi, le macchine e quanto altro possa occorrere per il perfetto espletamento del servizio, devono essere fornite dalla ditta, che dovrà usare apparecchiature moderne ed efficienti e materiali di primissima qualità, in modo che in nessun caso restino danneggiati i veicoli oggetto delle prestazioni stabilite, o si rechi danno o molestia a persone o cose.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario provvede al servizio di cui al presente appalto, con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

L'aggiudicatario assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizzato per l'esecuzione del servizio nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone ed alle cose della Provincia.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Amministrazione committente, in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, ha il diritto di affidare ad altri soggetti l'esecuzione delle operazioni in esame e di rivalersi sull'aggiudicatario stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui l'aggiudicatario ha o avrà diritto.

ART. 9 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto propri, quanto dell'Amministrazione provinciale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'appaltatore si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto oggetto del presente capitolato) adeguata polizza assicurativa RCT con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione provinciale ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da eventuali trattamenti dei dati personali, ecc..

La polizza RCT per danni arrecati a terzi (tra cui la Provincia di Pistoia) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni a mezzi e cose in consegna e/o custodia, inclusi i rischi di incendio, furto e rapina delle medesime, nonché ai mezzi presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono servizi;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipano all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- danni arrecati a terzi (incluso la Provincia di Pistoia) da dipendenti, soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore – che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, nel rispetto della legislazione vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro, inclusa la loro responsabilità personale danni arrecati a terzi (incluso la Provincia di Pistoia) da

dipendenti, soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali sub - appaltatori.

L'Amministrazione committente sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'appaltatore.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione committente eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione committente, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

ART. 10 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il pagamento sarà effettuato su presentazione di fattura, corredata da copia del buono d'ordine autorizzatorio e del preventivo di spesa sul quale è stata apposta la firma per esteso e leggibile del soggetto che ha richiesto l'intervento attestante la sua regolare esecuzione, che dovrà indicare quanto segue:

- Cig attribuito all'appalto e coordinate bancarie per effettuazione del pagamento;
- la sigla alfanumerica di targa e la marca/modello del veicolo sul quale è stato eseguito l'intervento;
- le ore di manodopera impiegata come da tempario della casa costruttrice, o se l'intervento non è contemplato, o è particolarmente complesso le ore necessarie concordate con l'Ufficio competente;
- il costo orario della manodopera impiegata come da offerta formulata in sede di gara;
- il costo delle parti e dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio, per le parti meccaniche, carrozzeria, parti elettriche ed elettroniche, come da listini ufficiali aggiornati, sui quali è stato applicato lo sconto offerto in sede di gara;
- il costo per le eventuali operazioni di lavaggio;
- in caso di revisioni indicazione del corrispettivo per le prestazioni obbligatorie previste dalle vigenti normative ministeriali per il servizio di revisione.

Alle fatture relative alle operazioni di revisione dei mezzi dovrà essere allegata la copia del "Certificato di revisione" e la copia della carta di circolazione aggiornata.

Alla fattura si dovranno allegare su richiesta dell'amministrazione provinciale nell'ambito dei controlli a campione:

- fotocopia dei listini prezzi dei materiali e dei pezzi di ricambio, oggetto dell'intervento, con evidenziati il costo degli stessi, sui quali è stato applicato lo sconto formulato in sede di gara;
- fotocopia del tempario della Casa costruttrice relativo al tipo di prestazione eseguita.

Per gli interventi sui pneumatici:

- la sigla alfanumerica di targa e la marca/modello del veicolo sul quale è stato eseguito l'intervento;
- la quantità e il costo dei pneumatici come da listini ufficiali aggiornati, sui quali è stato applicato lo sconto offerto.

Si precisa che dovrà essere rimessa una fattura distinta per ogni buono d'ordine.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

I pagamenti saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura tramite bonifico bancario, e previa verifica, se del caso, con interrogazione telematica rivolta ad Agenzia Entrate - Riscossione della sussistenza di cause di morosità ai sensi dell'art. 48 bis, del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. ii. (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a cinquemila euro) e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultante dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210 convertito in Legge n. 266/2002 e s.m.i.

I pagamenti verranno effettuati, attraverso la Tesoreria della Provincia, *esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale comunicato dall'appaltatore.*

L'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, della Legge 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al citato art. 3, comma 3.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

L'aggiudicatario e la stazione appaltante si conformano alla disciplina del citato art. 3, Legge n. 136/2010.

ART. 11 – GARANZIE

GARANZIA DI ESECUZIONE:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale o comunque così come previsto dagli art. 53 comma 4 in combinato disposto con gli artt. 106 e 117 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023).

ART. 12 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - DISCIPLINA DELLE PENALI

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nello svolgimento delle attività e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Per mancato rispetto delle condizioni s'intende quello non giustificato e non sanato con sospensioni o proroghe accordate dall'Amministrazione ed esclusivamente imputabile a cause dovute al soggetto aggiudicatario o da esso provocate.

Le penali applicate per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi saranno scalabili dalle fatture emesse e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta affidataria. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della ditta affidataria di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni.

Le modalità di applicazione delle penali ed i relativi importi sono di seguito riferiti:

- **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del mezzo rispetto ai termini previsti dall'art. 3 del presente Capitolato;
- **€ 300,00** interventi eseguiti "non a regola d'arte";
- **€ 300,00** interventi "non conclusivi" per il ripristino del veicolo;
- **€ 400,00** interventi eseguiti, ma non autorizzati.
- nel caso sia accertato l'utilizzo di materiali e pezzi di ricambio non originali, senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente, l'aggiudicatario è tenuto a sostituire il pezzo assumendosi le relative spese ed a versare a titolo di penale una somma di denaro per ogni infrazione commessa di **€ 300,00**;
- nei casi previsti dall'art. 5, penultimo e ultimo capoverso, del presente Capitolato, è previsto il versamento a titolo di penale di una somma di **€ 500,00**.

ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento salvo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso avviene mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto formale del dirigente competente.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ⇒ il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali
- ⇒ il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia
- ⇒ ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Come previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle condizioni in esso indicate.

Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le seguenti circostanze:

- cessione dell'azienda o di ramo di azienda in mancanza di comunicazione all'Ente o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi in capo al cessionario, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle norme disciplinanti la cessione del contratto;
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario del servizio, comprovati dall'applicazione di penali;
- perdita di alcuno dei requisiti minimi per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- interventi normativi che facciano venir meno gli elementi essenziali del contratto;
- qualora la somma delle penali superi annualmente il 10% dell'importo complessivo del contratto;

- interruzione non motivata del servizio;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti, o allorché l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché l'appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché l'appaltatore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti.
- per motivi di pubblico interesse debitamente motivati;
- per mancato rispetto del divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 30/03/2011 n. 165;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 Codice civile;
- le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è oggetto di notificazione all'Impresa, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'Appaltatore, questa Amministrazione si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

Con la risoluzione del contratto sorge per questa Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di esso, in danno all'impresa aggiudicataria.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 14 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

L'Appaltatore sarà vincolato ai prezzi offerti per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto del contratto è disciplinato dall'art. 119, del D. Lgs. n.36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo sopracitato.

È fatto divieto di cessione totale e/o parziale del contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso, la perdita della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente. I suddetti provvedimenti saranno adottati da questa Amministrazione con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 16 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D. Lgs. 36/2023 e del vigente regolamento per la disciplina dei contratti dell'amministrazione provinciale.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 55 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e all'articolo 18, commi 2 e 3 dello stesso decreto, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

In tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. L'aggiudicatario dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla Provincia, pena la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 17 - EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 18 – RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'aggiudicatario saranno di proprietà della Provincia.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto.

L'impresa da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dalla Provincia assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta della Provincia;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dalla Provincia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.

Analogamente la Provincia si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Impresa.

Le parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 , sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati personali raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa.

La Provincia di Pistoia, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli predisposti dalla stazione appaltante sono obbligatori e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura (in taluni casi a pena di esclusione).

Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non obbligatori, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e successivamente per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Pistoia. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite nel "Regolamento interno sul trattamento dei dati" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 13/3/2020.

ART. 19 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

ART. 20- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si richiamano il Dlgs. n. 36/2023, le norme del Codice Civile e tutte quante le normative in materia.

Allegati:

All. A): Lotto 1 - AUTOVETTURE